

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 381

Anno: 2017

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 14/06/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore
Dott. Marco SMIROLDO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 37834 del registro generale, proposto dal Sig. GONZO Savio Raffaello, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Pontalti e Alessio Spalma, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cola di Rienzo, n. 149, contro la Procura Generale della Corte dei conti, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Trento, n. 8/2010 depositata il 22.03.2010;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 dicembre 2015 il relatore, Cons. Francesca Padula, l'Avv. Luca Pontalti per l'appellante Gonzo Savio Raffaello ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Amedeo Federici.

Con la sentenza impugnata la Sezione regionale per il Trentino Alto Adige – Trento:

- ha respinto l'eccezione di nullità degli atti processuali e della citazione;
- detratti i vantaggi alla comunità amministrata e previa applicazione del potere riduttivo, ha condannato Gonzo Savio Raffaello al pagamento di € 15.000,00, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino alla sentenza, oltre al pagamento degli interessi legali, su detta somma, dalla sentenza al soddisfo e delle spese processuali.

Il predetto era all'epoca dei fatti Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Pergine Valsugana e dirigente del "Corpo intercomunale di Polizia locale" di Pergine Valsugana, per la gestione associata del servizio tra il predetto Comune ed altri sei limitrofi (Levico Terme, Tenna, Caldonazzo, Calceranica al lago, Vigolo Vattaro e Baselga di Pinè).

Con la citazione depositata il 04.05.2009 era stato chiamato in giudizio, in relazione alla seconda funzione espletata, per una somma da determinare fino alla concorrenza di € 22.080,00, per il danno derivato al Comune di Pergine Valsugana dal conferimento, con delibera n. 20 del 20.10.2005, dell'incarico di consulenza per l'organizzazione del servizio di Polizia intercomunale ad una società privata ("Negro & Partners" s.r.l.).

Ha proposto appello, depositato il 27.04.2010, il Dr. Savio Gonzo, deducendo i seguenti motivi:

A) in via pregiudiziale nullità di tutti gli atti dell'istruttoria n. 2006/138, e quindi dell'invito a dedurre e della citazione, ex art. 17, comma 30 *ter*, della l. n. 202/09, come modificata dall'art. 1 del d.l. n. 103/09, conv. in l. n. 141/09;

B) in via preliminare, nullità della sentenza, non risultando indicata, "né nel dispositivo ...né in narrativa", l'Amministrazione a favore della quale dovrebbe essere versata la somma di cui alla condanna;

C) erroneità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, con riferimento ai seguenti punti:

1) pag. 25, § 3.6.2.

2) pag. 45, § 9.3.2.1.

3) pag. 46, § 9.3.2.2.

4) pag. 47, § 9.3.2.3,

5) pag. 48, § 9.3.2.4.

6) pag. 48, § 9.3.2.5.

7) pag. 50, ultimo capoverso.

Ha concluso chiedendo in via pregiudiziale accogliere l'istanza di nullità ex art. 17, comma 30 *ter*, della l. n. 102/2009, mod. dall'art. 1 del d.l. n. 103/2009, conv. in l. n. 141/2009; in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza per mancata indicazione nel dispositivo del soggetto a favore del quale dovrebbe essere versata la somma di cui alla condanna; nel merito mandare assolto il Dr. Gonzo per non aver commesso il fatto o, quantomeno, per mancanza di colpa grave; in via subordinata ritenersi la mancanza del danno, considerato che lo svolgimento delle attività da parte del Gonzo avrebbe comportato o l'esborso per lavoro straordinario o la liquidazione della retribuzione ad altro Dirigente per lo svolgimento della sua funzione di Comandante del Corpo di Polizia Municipale; in ulteriore subordine ridursi ulteriormente il danno in quanto assolutamente modesto, con compensazione delle spese del primo e secondo grado.

La Procura Generale ha depositato in data 19.11.2015 l'atto conclusionale, con il quale ha dedotto che:

- l'esposto riguardava una fattispecie storicamente determinata anche sulla scorta della documentazione allegata e faceva chiaro riferimento ad operazioni illegittime connesse a consulenze esterne affidate sempre allo stesso soggetto e tra queste alla consulenza di cui è causa;

- nel corpo della sentenza risulta inequivocabilmente individuata l'amministrazione danneggiata;

- il motivo di appello relativo alle contestazioni di vari punti della sentenza per travisamento dei fatti è inammissibile, per mancata indicazione di vizi giuridici. In via subordinata l'appellata ha confutato le singole contestazioni, richiamando le argomentazioni della sentenza, rilevando come l'appellante abbia dato della stessa una distorta lettura.

Ha chiesto il rigetto dell'appello, con il ristoro delle spese dei due gradi.

Nella pubblica udienza l'Avv. Luca Pontalti ha insistito sull'eccezione di nullità e sui motivi di appello. Ha precisato che l'incarico presso il Comune di Borgo e quello relativo all'organizzazione del Corpo intercomunale di Polizia municipale non erano sovrapponibili, mancando, in ogni caso, la specifica professionalità dell'appellante sul secondo, posseduta invece dalla società affidataria. Ha confermato le conclusioni, chiedendo in subordine la riduzione del danno, in ragione dello stato di buona fede. Il PM ha richiamato la sentenza delle SS.RR. n. 12 del 2011 circa i requisiti della *notitia damni*. Si è

opposto ad un'ulteriore riduzione dell'addebito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In breve replica l'Avv. Pontalti ha evidenziato che l'attività affidata al terzo non era limitata alla predisposizione dei turni di servizio e all'attivazione di funzioni di controllo.

DIRITTO

Con il primo motivo, con cui ha eccepito la nullità degli atti dell'istruttoria condotta dalla Procura regionale e della citazione, l'appellante ha sostenuto che:

1) la lettera del 19.01.2006 di un consigliere comunale di opposizione non segnalava né un eventuale né un effettivo danno erariale, ma solo delle anomalie, che avrebbero dovuto essere verificate; dunque non conteneva una *notitia damni* specifica e concreta;

2) dalla mancata indicazione della fonte, visto che l'esposto non è stato reso noto sin dall'inizio dell'istruttoria, ma è stato solo allegato nel fascicolo depositato con la citazione, è derivata "l'inesistenza, comunque la genericità della notizia di danno".

L'art. 17, comma 30 *ter*, del d.l. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella l. n. 102 del 03.08.2009 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 103 del 03.08.2009 convertito nella l. n. 141 del 03.10.2009, ha previsto, a pena di nullità, che il pubblico ministero contabile può esercitare l'azione di responsabilità solo sulla base di una "specifica e concreta" notizia di danno.

Le Sezioni Riunite, nella sentenza n. 12/QM/2011 del 03.08.2011, hanno precisato che l'aggettivo "specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica... bensì ragionevolmente circostanziata"; l'aggettivo "concreta" è da intendersi come "obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni", circa un "verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici". L'espressione nel suo complesso tende ad "evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato".

Dunque i requisiti della specificità e concretezza non implicano che la notizia la notizia dia conto dell'essersi prodotto un danno "effettivo", come ritenuto dall'appellante, richiedendo solo la descrizione di condotte che facciano ipotizzare verosimilmente l'essersi prodotto un pregiudizio.

La *notitia damni* nel caso di specie presenta detta caratteristica.

Con nota della Procura della Repubblica pervenuta alla Procura regionale della Corte dei conti il 02.05.2006 era stato inviato un esposto sottoscritto da un consigliere comunale del Comune di Pergine Valsugana, avente ad oggetto "incarichi e consulenze presso il Comune" di appartenenza. Tra le altre, esso richiamava l'attenzione sulla convenzione stipulata con il Dott. Negro Giuseppe per l'organizzazione del Corpo intercomunale di polizia locale, per effetto dell'affidamento del relativo incarico con determinazione del dirigente (Dr. Gonzo) n. 20 del 20.10.2005, per l'importo di € 22.080,00; la spesa appariva anomala, in quanto, come si evinceva anche dalla allegata interpellanza al Sindaco di due esponenti di un gruppo consiliare, al Dirigente del Corpo intercomunale di polizia locale (Dr. Gonzo) era stato affidato, con delibera giunta n. 42 del 22.03.2004, un incarico gestionale - organizzativo (dunque avente ad oggetto analoga prestazione rispetto a quella affidata all'*extraneus*) presso altro Comune.

Resta da precisare che la circostanza per cui l'esposto non fu "mai reso

esplicito né in sede di invito a dedurre né in atto di citazione” non ha determinato ex se “la genericità della notizia di danno”, come asserito dall’appellante, in quanto non vi è alcun collegamento tra il contenuto intrinseco del documento che ha originato l’istruttoria del PM e la conoscibilità di esso da parte dell’indagato. Sotto il profilo da ultimo indicato potrebbe porsi unicamente, in ipotesi, una lesione dell’interesse a prendere visione dei documenti nella fase preprocessuale, fermo restando che, solo ove si dimostri la sussistenza di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa conseguente all’eventuale respingimento della relativa istanza, potrebbe estendersi l’effetto lesivo sull’invito a dedurre e sull’atto introduttivo del processo di responsabilità (si vedano le SS.RR., n. 28/QM/2015 del 18.06.2015).

L’appellante non ha eccepito di aver subito un siffatto pregiudizio.

Va dunque respinta l’eccezione di nullità per mancanza di notizia di danno specifica e concreta in quanto infondata.

Con il secondo motivo l’appellante ha eccepito la nullità della sentenza non risultando indicata, “né nel dispositivo ...né in narrativa”, l’Amministrazione a favore della quale dovrebbe essere versata la somma di cui alla condanna, che, di fatto sarebbe non eseguibile e non esigibile.

Il motivo non è accoglibile.

Per consolidata giurisprudenza la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, potendo essere contenuta la statuizione in una di tali parti del provvedimento, da interpretare nel suo complesso (*ex plurimis*, Cass. sez. VI n. 15088 del 17.07.2015 e precedenti ivi richiamati).

Nel corpo della sentenza impugnata è emerso chiaramente che la responsabilità amministrativa riguardava il danno al Comune di Pergine Valsugana, il quale sopportò la spesa derivante dalla condotta ritenuta illecita dai primi giudici (si vedano le pagg. 1, 9, 22, 31 e 53).

Viene all’esame il terzo motivo di appello, con cui sono state contestate sette affermazioni contenute nella sentenza impugnata, nei termini che si vanno ad esaminare di seguito:

1) pag. 25, § 3.6.2.

L’appellante ha rilevato che:

- la sentenza è contraddittoria, fuorviante ed errata laddove avrebbe condiviso le considerazioni svolte dalla Guardia di Finanza, secondo le quali l’attività affidata al terzo avrebbe potuto essere svolta dallo stesso convenuto, per essere stato costui destinatario, con la delibera n. 42 del 2004, dell’incarico di riorganizzare il Corpo di Polizia Municipale di Borgo Valsugana;
- infatti, quest’ultimo incarico era provvisorio e a scavalco; altra cosa era la completa ristrutturazione del Corpo dell’intera Alta Valsugana, comprendente una pluralità di Comuni e di ex corpi autonomi.

Il motivo è infondato.

L’appellante presuppone che la sentenza impugnata abbia asserito l’equiparabilità tra l’incarico di riorganizzare il Corpo di Polizia Municipale di Borgo Valsugana e quello oggetto di affidamento al terzo con la determinazione n. 20/2005, il che non è dato riscontrare da un’attenta lettura della sentenza in disamina.

I primi giudici hanno, infatti, osservato che la spesa della consulenza non era giustificata in quanto l’analisi aziendalistico-organizzativa era da un lato non necessaria per le modeste dimensioni della struttura interessata, dall’altro

insufficiente ad una corretta revisione della struttura, dovendo comunque essere rispettate le norme di legge disciplinanti le mansioni dei dipendenti, la organizzazione degli uffici, il riparto delle competenze, che non potevano essere derogate. Tale considerazione rendeva, ad avviso dei primi giudici, <<del tutto irrilevante la questione della identità o meno tra l'incarico affidato al Gonzo dal Comune di Borgo Valsugana e l'incarico affidato>> alla "Negro & Partners" dal Comune di Pergine Valsugana;

2) pag. 45, § 9.3.2.1.

L'appellante ha lamentato che la motivazione è errata nella parte in cui si è affermato che, poiché la riorganizzazione aveva ad oggetto un ufficio di dimensioni ridotte (40 persone più il convenuto), formato da impiegati con mansioni prefissate per legge, il margine di manovra per migliorare il servizio fosse assai ridotto.

L'appellante ha osservato che:

- le mansioni della Polizia Municipale non sono disciplinate per legge; - di recente si è posta l'esigenza, nell'ambito dell'obiettivo di equiparazione tra tutti i corpi di polizia, di una ristrutturazione del corpo al fine di portare il semplice vigile urbano "al livello qualificato di Poliziotto Municipale vero e proprio", che oggi gira armato ed è in collegamento diretto con la Polizia di Stato ed i Carabinieri. Si trattava di materia complicata e specialistica che il convenuto non era in grado di gestire;
- erano aumentati nel tempo sia il numero dei dipendenti dell'Alta Valsugana, passato da 15 a 42 dipendenti attuali, sia l'ambito e la complessità delle competenze, tenuto conto delle caratteristiche (zona di montagna) del territorio di riferimento e della vastità di esso, comprendente altri comuni.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza correttamente si è affermato che le mansioni degli addetti all'ufficio interessato dalla riorganizzazione sono disciplinate per legge.

La l. n. 65 del 07.03.1986, recante la "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", infatti, nell'art. 3, stabilisce che "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge ..."; nell'art. 4 prevede che i comuni singoli o associati adottino il regolamento del servizio di polizia municipale. Nella specie era stato adottato, anteriormente alla delibera di conferimento dell'incarico di consulenza, il "Regolamento speciale del corpo di polizia municipale Alta Valsugana", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 21.11.2002, come evidenziato nella sentenza impugnata, il quale rinviava, per quanto non espressamente previsto nello stesso regolamento, tra le altre, alla l. n. 65 del 07.03.1986.

La sezione regionale, che, peraltro, non ha sottovalutato la rilevanza dei compiti svolti dal Corpo della Polizia Municipale, ha tratto argomenti per escludere la necessità dell'esternalizzazione certamente dal numero di addetti al servizio, ma anche:

- dalla composizione dell'organico ("la maggior parte del personale era composta da vigili urbani (27-28), a parte il dirigente, un vicecomandante, tre figure professionali intermedie (coordinatori) ed alcune unità di personale amministrativo");
- dagli esiti della stessa relazione di consulenza, essendo ivi stati previsti dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici, l'accorpamento di due mini uffici" e lo "spostamento di tre vigili dagli uffici alla strada; inoltre, dal punto di vista procedurale, la "proposta di trasferimento allo sportello unico comunale

della competenza sulle pratiche burocratiche svolte dai vigili” e la “ricreazione di strutture locali nei singoli comuni in luogo di una struttura unica”.

Si tratta di punti non specificamente contestati dall'appellante;

3) pag. 46, § 9.3.2.2.

L'appellante ha contestato un altro punto della motivazione in cui si insiste sulla modestia dell'ufficio ed ha ribadito che la consulenza specializzata era finalizzata a organizzare la migliore ottimizzazione delle risorse dei comuni consorziati.

Richiama il Collegio le considerazioni già svolte al punto precedente, precisando che la sezione regionale pur riconoscendo che l'incarico affidato alla società “Negro & Partners” era “di alta specializzazione” ha osservato che “non vi era alcuna necessità di affidare un incarico ad una società specializzata in aziende private”, operante con una complessa metodologia di indagine aziendalistica, essendo sufficiente, nel caso concreto, utilizzare modalità “magari più approssimative...ma ugualmente efficaci”. Sullo specifico argomento l'appellante nulla ha dedotto;

4) pag. 47, § 9.3.2.3,

L'appellante ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza laddove, pur avendo assunto come incontestata l'incapacità del Gonzo alla analisi aziendalistico – organizzativa, ha poi ritenuto non necessaria la capacità professionale per le limitate dimensioni della struttura.

Non intravede il Collegio la asserita contraddittorietà, essendo del tutto logiche e consequenziali le affermazioni della sezione regionale, che ha chiarito che detta irrilevanza, derivava dal fatto che “tale analisi...non era affatto necessaria per una struttura di dimensioni così limitate (come dimostra del resto la scarsa rilevanza delle modifiche proposte dal soggetto incaricato)”.

L'appellante ha anche lamentato che la statuizione abbia posto in dubbio la “possibilità di valutazione della miglior scelta effettuata dall'Amministrazione comunale di Pergine Valsugana e dal Comandante Dott. Gonzo” (così l'appello): la critica non è meritevole di pregio, considerato che sostanzialmente la sezione regionale ha ritenuto irragionevole l'affidamento dell'incarico, così mantenendosi nei limiti della sindacabilità della scelta discrezionale stabiliti da consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 08.03.2005, n. 4956; id, 29.01.2001, n. 33; id. 06.05.2003, n. 6851; id. n. 14488 del 29.09.2003; id. n. 7024 del 28.03.2006; id. n. 8097 del 02.04.2007; in termini, *ex multis*, Sez. II App. n. 367 del 24.09.2010);

5) pag. 48, § 9.3.2.4.; 6) pag. 48, § 9.3.2.5.

L'appellante:

- ha contestato l'affermazione secondo cui l'impossibilità di provvedere ai compiti esternalizzati non fu oggettiva, ma derivò dalla scelta del convenuto, che oltre al lavoro ordinario assunse un incarico retribuito presso il Comune di Borgo Valsugana;
- ha ribadito la necessità di distinguere tra lo svolgimento di una funzione a scavalco del Comandante (in quest'ultimo ente locale), che era nella conoscenza professionale del Dr. Gonzo e la realizzazione di “un progetto per il quale” egli “non era assolutamente preparato”, relativo a sette Comuni;
- ha rilevato che il ricorso ad una società esterna avrebbe garantito l'imparzialità delle scelte;
- ha contestato l'affermazione secondo cui la terzietà avrebbe potuto essere

garantita dallo stesso Gonzo, osservando che egli, nell'interpellare i propri uomini, non avrebbe potuto "sperare che le risposte fossero sincere e complete" o "non piuttosto reticenti...per contrapposizioni ...o incomprensioni all'interno del Corpo".

Anche questo motivo è infondato.

Si apprende dalla sentenza impugnata che, anteriormente all'emissione della nota del 12 marzo 2004, prot. n. 4075, con cui il Segretario comunale di Borgo Valsugana chiese al Comune di Pergine Valsugana l'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione del convenuto per un periodo massimo di sei mesi, il Dr. Gonzo venne contattato (nel febbraio 2003) <<dal vice Sindaco del Comune di Borgo Valsugana per chiedere la sua disponibilità ad assumere pure la direzione temporanea "a scavalco", anche in vista della prevista collaborazione tra i due Ambiti>> (Bassa Valsugana, con capofila Borgo ed Alta Valsugana, con capofila Pergine) per la gestione dei servizi di Distretto.

Dette precisazioni, non specificamente contestate dall'appellante, smentiscono l'assunto per il quale l'incarico presso il Comune di Borgo da parte del Dott. Gonzo, già Comandante della Polizia municipale di Pergine Valsugana e Comandante del Corpo intercomunale dell'Alta Valsugana, non fosse stato svolto per libera scelta.

Quanto all'imparzialità e terzietà, con riferimento alle istanze provenienti dagli appartenenti a diversi Comuni, è sufficiente rilevare che quegli obiettivi erano propri del ruolo rivestito di Comandante del Corpo intercomunale, che, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, poteva meglio di ogni altro interpretare i *desiderata* dei dipendenti, con i quali aveva già instaurato un dialogo, nonché dirimere eventuali contrasti ed elaborare il più idoneo assetto organizzativo;

7) pag. 50, ultimo capoverso.

L'appellante ha contestato la statuizione affermativa della colpa grave, ritenendo contrario al vero che "il convenuto non solo non" avesse "svolto l'attività organizzativa da lui dovuta, ma addirittura la" avesse "affidata a terzi, costringendo l'amministrazione a pagare ulteriori spese..." (così la sentenza).

Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.

La riprovevolezza del comportamento è individuabile innanzitutto nella violazione del principio noto ed incontrovertibile di utilizzabilità delle consulenze esterne solo in situazioni di carenza di personale idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del d. lgs. n. 29 del 03.02.1993, come modificato dall'art. 5 del d. lgs. n. 546 del 23.12.1993, successivamente trasfuso nell'art. 7, ultimo comma del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 110, comma 6, del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 (*ex plurimis*, C.conti, Sez. II, n. 219 del 14.11.1997; id., n. 164 del 02.10.1997; id., Sez. I n. 110 del 18.04.1999; id., Sez. III, n. 133 del 10.04.2000; id., Sez. III, n. 249 del 19.09.2000; id. Sez. III, n. 9 del 08.01.2003; id., SS.RR., Delibera n. 6 del 16 febbraio 2005).

Inoltre la gravità della colpa sussiste avendo l'appellante affidato all'*extraneus* un compito rientrante nell'ambito delle funzioni proprie.

Nella sentenza impugnata il danno, detratto l'importo corrispondente ai vantaggi per la comunità amministrata (in relazione ai tempi più brevi occorsi per lo svolgimento della prestazione rispetto a quelli che sarebbero stati necessari al convenuto, impegnato in altre attività operative) è stato rideterminato in € 18.000,00; quindi detto importo è stato ridotto ad € 15.000,

ivi compresi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati fino alla data della sentenza, in considerazione: 1) dell'avvenuto intervento della conferenza dei sindaci nell'affidamento; 2) della mancanza di dolo; 3) dell'intento di perseguire un pubblico interesse.

La quantificazione del nocumento va confermata, non avendo addotto l'appellante attendibili elementi giustificativi di una ulteriore riduzione, tenuto conto che, per quanto evidenziato, i compiti esternalizzati avrebbero potuto essere svolti dall'appellante senza costi aggiuntivi per l'ente locale.

Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va respinto, in quanto infondato.

Confermata la condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado, l'appellante Dr. Gonzo Savio Raffaello va condannato al pagamento delle spese di questo secondo grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,

RESPINGE l'appello proposto da GONZO Savio Raffaello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Trento n. 8/2010 depositata il 22.03.2010.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 128,00 _____ (centoventotto/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015.

L'ESTENSORE
(Francesca PADULA)

F.to Francesca PADULA

IL PRESIDENTE
(Stefano IMPERIALI)

F.to Stefano IMPERIALI

Depositata in Segreteria il 14 Giu. 2017

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Sabina RAGO)

F.to Sabina RAGO